

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI ASSISTENZA PER ANZIANI

Art. 1 - FINALITA'

In accordo con gli indirizzi nazionali fissati dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003 e dal Piano Integrato Sociale Regionale per il triennio 2002-2004 gli obiettivi strategici che il Comune di Capannori intende perseguire nella definizione delle politiche sociali rivolte alle persone anziane e/o con disabilità gravi sono:

- favorire la permanenza a domicilio di persone anziane e/o disabili con problemi di non autosufficienza sostenendone l'autonomia e limitando il più possibile il ricorso all'istituzionalizzazione;
- sostenere la famiglia nelle responsabilità di cura domiciliare di persone anziane e/o disabili non autosufficienti, in particolare di quelli gravi.

Per realizzare questi obiettivi il Comune attiva servizi differenziati che realizzano prestazioni flessibili ed adeguate in relazione alle diverse esigenze delle famiglie :

- assistenza domiciliare direttamente erogata dal Comune; questo tipo di servizio dev'essere concesso a persone anziane o disabili senza famiglia o comunque senza una rete parentale e sociale in grado di accudirli ;
- centro diurno presso Casa di Marlia;
- assistenza domiciliare indiretta ed informale tramite la promozione ed il coinvolgimento di Associazioni di volontariato nel sostegno di situazioni meno gravi;
- contributo economico di sostegno alle famiglie che sostengono l'assistenza a persone anziane e/o disabili non autosufficienti, in particolare di quelli gravi.

Quest'ultimo intervento denominato "assegno di assistenza" intende aiutare le famiglie su cui grava l'onere dell'assistenza di persone anziane non autosufficienti previa valutazione delle situazioni di bisogno e nell'ambito delle risorse disponibili.

Art. 2 - DEFINIZIONE

L'assegno per l'assistenza consiste in un contributo economico erogato per la realizzazione di un intervento socio-assistenziale che consenta alle persone anziane non autosufficienti prive di autonomia di permanere al proprio domicilio.

L'assegno per l'assistenza ha lo scopo di assicurare la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente di vita, salvaguardando i rapporti familiari e le relazioni sociali, prevenire la richiesta di ricoveri impropri, favorire il reinserimento di anziani e soggetti inabili istituzionalizzati.

Il contributo economico è finalizzato al sostegno del nucleo familiare (conviventi e non) di gruppi para-familiari o di persone (vicini di casa o volontari resisi disponibili) che si prendono cura di attuare il progetto di assistenza definito dal servizio sociale comunale..

Art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono presentare domanda i cittadini i cui familiari o altre persone (gruppi para-familiari, vicini di casa o volontari resisi disponibili), siano in grado di assicurare loro un'assistenza personalizzata e continuativa nell'ambito domiciliare, che risultino in possesso di tutti i requisiti sotto elencati:

1. età pari o superiore a 65enni residenti nel Comune di Capannori; eccezionalmente possono essere concessi assegni a beneficio di soggetti non autosufficienti e con gravi disabilità di età inferiore a 65 anni;

2. valutazione di non autosufficienza effettuata dall'Unità di Valutazione geriatrica (UVG), istituita presso l'USL per gli ultrasessantacinquenni o da analoga équipe multidisciplinare per gli adulti inabili;
3. con un reddito del nucleo familiare convivente con l'anziano, calcolato secondo l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE ai sensi della legge Dlgs 109/1998 e successive modificazioni) :
 - a) inferiore all'importo determinato dalla Giunta Comunale
 - b) con la media dei redditi del nucleo familiare dell'anziano e dei nuclei familiari dei figli non conviventi non superiore all'importo determinato dalla Giunta Comunale. Per figli s'intendono quelli legittimi, legittimati o naturali, adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi.

I limiti di reddito possono essere derogati eccezionalmente soltanto in casi di particolare e comprovata esistenza di aggravanti del disagio sociale quali :

- presenza nel nucleo familiare di altri soggetti, oltre l'anziano, con handicap o disabilità gravi
- un carico assistenziale che induce un forte cambiamento dello stile di vita con conseguente grave disequilibrio familiare (riduzione o rinuncia dell'attività lavorativa di un componente del nucleo familiare, tutela dei minori, altro)

Possono altresì presentare domanda i soggetti ospiti in strutture residenziali che intendono dimettersi alle condizioni previste dall'art. 10.

Art. 4 – GRADO DI AUTOSUFFICIENZA

E' considerato non autosufficiente il soggetto che non ha autonomia nel compiere gli atti quotidiani della vita ovvero quelle azioni elementari che esplica quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono quel soggetto bisognoso di assistenza

La valutazione del grado di autosufficienza dell'anziano è effettuata dall'Unità di Valutazione geriatrica (UVG), istituita presso l'USL, in base all'attestazione del medico curante e ai test ADL., IADL, PFEIFFER e test relativo ai problemi psichiatrici.

Si distinguono tre livelli di programma assistenziale:

Livello A programma assistenziale rivolto a soggetti non autosufficienti con gravi disturbi comportali e cognitivi o soggetti con elevato bisogno sanitario che necessitano di un'assistenza continua nell'arco della giornata di elevata assistenza diretta;

Livello B programma assistenziale rivolto a soggetti non autosufficienti con medio grado di dipendenza e medio bisogno assistenziale che necessitano di un'assistenza continua nell'arco della giornata di elevata assistenza diretta;

Livello C programma assistenziale rivolto a soggetti non autosufficienti con grado di dipendenza non severo che necessitano di un'assistenza diretta.

Art. 5 – RETE FAMILIARE

Al fine di valutare la presenza di una rete familiare più o meno solida in grado di sostenere il carico assistenziale si distinguono quattro diverse situazioni:

- a) anziano senza figli e care giver appartenente a gruppi para-familiari, vicini e volontari ;
- b) care giver non convivente ma legato da vincoli di parentela (figlio legittimo, legittimato o naturale, adottivo e, in loro mancanza, i discendenti prossimi);
- c) care giver convivente con l'anziano e assenza di altri figli con cui dividere il carico assistenziale ;
- d) care giver convivente con l'anziano e presenza di altri figli con cui dividere il carico assistenziale.

Art. 6 - ENTITA' DELL'ASSEGNO

La misura massima del contributo finanziario è stabilita dalla Giunta Comunale a seconda delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'intervento nell'ambito del Bilancio comunale .

La Giunta determina altresì il reddito ISEE del nucleo familiare dell'assistito o sulla media dei redditi del nucleo familiare dell'anziano e dei nuclei familiari dei figli se presenti distinto per livelli e determina il punteggio sulla base di tre criteri in ordine decrescente d'importanza :

1. carico assistenziale per livelli individuati secondo il disposto dell'art. 4 : livello A, B e C
2. solidità della rete familiare secondo le situazioni individuate all'art.5
3. reddito ISEE del nucleo familiare dell'assistito o sulla media dei redditi del nucleo familiare dell'anziano e dei nuclei familiari dei figli, se presenti, distinto per livelli e favorendo i meno abbienti.

L'assegno è concesso per la durata di un anno e viene erogato mensilmente, salvo quanto previsto al successivo art. 9. Il progetto può essere rinnovabile, qualora ne sussistano le motivazioni e le condizioni economiche,

Per i soggetti che beneficiano dell'assegno di accompagnamento o altre analoghe indennità l'assegno di assistenza comunale , determinato secondo i criteri e punteggi sopra detto è ridotto del 50%.

Art. 7 - MODALITA' DI AMMISSIONE

La domanda compilata su apposito modulo da ritirare presso gli Uffici Comunali, potrà essere inoltrata al Comune di Capannori – Ufficio Protocollo, da parte di:

1. anziani non autosufficienti
2. care giver ovvero familiari (conviventi o figli non conviventi) , gruppi para-familiari o persone (vicini di casa, volontari resisi disponibili) che si fanno carico dell'assistenza all'anziano, prestandogli le cure di cui necessita;
3. soggetti già inseriti in Strutture Residenziali per anziani o in altri istituti che intendono dimettersi e tornare al proprio domicilio . L'assegno di assistenza verrà erogato secondo i requisiti previsti al successivo art.10.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificazione ISEE del nucleo familiare dell'assistito e dei figli non conviventi , da cui risulta un reddito non superiore ai limiti stabiliti all'art. 6 comma 2 punto 3;
- b) certificato del medico curante attestante le condizioni psico-fisiche dell'anziano.

Dopo una prima valutazione della completezza della documentazione allegata alla domanda da parte dell'Ufficio, l'Assistente Sociale referente del caso dovrà verificare preliminarmente la capacità effettiva di prendersi cura dell'anziano da parte del nucleo familiare o di altre persone richiedenti l'assegno e se esiste l'assenso da parte dell'anziano non autosufficiente qualora la domanda non sia presentata direttamente dall'interessato.

Sarà in seguito acquisita la valutazione di non autosufficienza dell'anziano nell'ambito della Commissione di Valutazione Geriatrica presso l'USL e in questa sede si predisporrà il piano di assistenza distinto per i livelli di cui all'art.4.

La Commissione comunale costituita per l'area di interventi a favore degli anziani esamina la proposta di piano assistenziale presentato dall'Assistente Sociale e formula la graduatoria finale tra tutti i richiedenti in base ai punteggi di cui all'art..6.

La graduatoria è approvata con provvedimento del dirigente del Settore Servizi Sociali, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda completa di tutti gli allegati richiesti.

Art. 8 – CONTRATTO DI ASSISTENZA

Al fine di una piena responsabilizzazione familiare il piano assistenziale dev'essere concordato con la famiglia e/o con il soggetto che si fa carico dell'assistenza (care giver) e sottoscrive un impegno formale riguardante l'attuazione del progetto di cura.

Nel piano sono altresì indicati gli obiettivi da realizzare e i momenti di monitoraggio e verifica effettuati dall'Assistente Sociale referente del caso.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi di cura dell'assistito è causa di revoca dell'assegno concesso.

Art. 9 – MODIFICA, SOSPENSIONE , REVOCA

La modifica, sospensione o revoca del progetto di intervento può essere disposta nei seguenti casi:

- non realizzazione degli obiettivi del progetto di assistenza per motivazioni o impedimenti imprevisti
- scarsa o totale carenza di collaborazione con il Servizio Sociale da parte del nucleo familiare o dei soggetti che hanno sottoscritto l'impegno di assistenza

Periodicamente viene effettuato dall'Assistente Sociale referente del caso la verifica dell'andamento del progetto assistenziale e della rispondenza alle effettive esigenze dell'anziano.

Art. 10 – ANZIANI E ADULTI INABILI ISTITUZIONALIZZATI

Per favorire la dimissione di anziani e adulti inabili ospiti in strutture residenziali , da almeno 6 mesi, non sono previsti limiti di età, livelli di non autosufficienza e reddito ISEE per la richiesta dell'assegno di assistenza.

A tale fine i richiedenti avranno priorità rispetto alle altre domande, nei limiti della disponibilità finanziaria dell'Ente.

La concessione dell'assegno di assistenza può essere proposto anche d'ufficio dall'Assistente Sociale previa verifica della volontà dell'assistito di rientrare nel suo domicilio.

Art. 11 – ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA

Di norma la concessione dell'assegno di assistenza non è cumulabile con altri servizi erogati dal Servizio Sociale finalizzati all'assistenza salvo casi multi-problematici dove si rileva un forte disagio socio-economico . Il progetto assistenziale individuale tiene conto della concessione di altri servizi sociali .

Nell'erogazione di nuovi interventi di assistenza domiciliare diretta e nella revisione dei casi che già usufruiscono del servizio si terrà conto dei criteri stabiliti all'art. 1 del presente Regolamento. Il requisito minimo per l'erogazione dell'assistenza domiciliare diretta è un livello di non autosufficienza come definito dall'art. 4 e lì dove è presente una rete familiare in grado di accudire l'anziano, l'assegno di cura è da preferire all'assistenza domiciliare diretta .

Si prescinde dal requisito della non autosufficienza per gli interventi di assistenza domiciliare diretta necessari a tutelare l'anziano in un contesto familiare molto conflittuale .

Art. 12 – NORMA TRANSITORIA

Sono fatti salvi i contratti di assegno di cura già stipulati dall'Amministrazione in maniera sperimentale . Alla loro scadenza la concessione dell'assegno sarà rinnovato se esistono i requisiti

di non autosufficienza di cui al presente regolamento mantenendo tuttavia l'importo dell'assegno precedentemente determinato.

Gli interventi di assistenza domiciliare già attivati possono altresì essere sostituiti con l'assegno di cura prescindendo dai criteri previsti dal presente Regolamento e ove sussistano comunque i requisiti di non autosufficienza e un care giver idoneo a prendersi cura dell'anziano.